

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽³⁾.
- (4) Occorre tenere conto della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-299/05 che annulla alcuni elementi del regolamento (CE) n. 647/2005 e della sentenza della Corte AELS (EFTA) nella causa E-5/06,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti tratti:
 - «— **32005 R 0647**: regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1),
 - **32006 R 0629**: regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).»;
- 2) il testo dell'adattamento m) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è sostituito dal seguente:
 - «i) l'allegato II bis è modificato come segue:

la lettera b) alla rubrica denominata "Y. FINLANDIA", la lettera c) alla rubrica denominata "Z. SVEZIA" e le lettere da d) a f) della rubrica denominata "AA. REGNO UNITO" non si applicano agli Stati AELS (EFTA).

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1.

Tuttavia, sono mantenuti in vigore gli effetti dell'iscrizione dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità sotto la rubrica intitolata "AA. REGNO UNITO", lettera d), per quanto concerne unicamente la parte "mobilità" di tale assegno;

ii) all'allegato II bis è aggiunto:

ZA. ISLANDA

Nessuna.

ZB. LIECHTENSTEIN

- a) assegni per i non vedenti (legge sull'erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970);
- b) assegni di maternità (legge sull'erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981);
- c) prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965 modificata il 12 novembre 1992).

ZC. NORVEGIA

- a) pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, della legge nazionale sulla previdenza del 17 giugno 1966 n. 12;
- b) sussidi speciali conformemente alla legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all'indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.»;

3) il testo dell'adattamento n) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«All'allegato III A è aggiunto il testo seguente:

36. ISLANDA-DANIMARCA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

37. ISLANDA-FINLANDIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

38. ISLANDA-SVEZIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

39. ISLANDA-NORVEGIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

40. NORVEGIA-DANIMARCA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

41. NORVEGIA-FINLANDIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

42. NORVEGIA-SVEZIA

L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

- 4) è soppresso il testo dell'adattamento o) al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio];
- 5) è soppresso il testo del paragrafo 1 alla rubrica intitolata «ZB. LIECHTENSTEIN» nell'adattamento t) del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio];
- 6) al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32005 R 0647**: regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1),
- **32006 R 0629**: regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).»;
- 7) è soppresso il testo dell'adattamento n) al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio].

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 647/2005 e (CE) n. 629/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.